

**472. Circolare del Ministro di agricoltura, industria e commercio 1 gennaio 1885, con la quale si comunicano ai prefetti ed al presidente delle Camere di commercio, le istruzioni per l'esecuzione della convenzione letteraria ed artistica coi regni uniti di Svezia e Norvegia.**

*Il testo di questa circolare è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni su diritti di autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia e altri stati, a cura della Società italiana degli autori, 2 ed., Ulrico Hoepli, Milano, 1902, 108 s..*

Il 9 ottobre 1884 è stata stipulata a Stoccolma una dichiarazione per la reciproca protezione della proprietà artistica e letteraria fra l'Italia ed i regni uniti di Svezia e Norvegia. Questo patto internazionale è stato approvato con regio decreto del 30 novembre prossimo passato n. 2802 e reso esecutivo a partire da oggi 1 gennaio 1885. In virtù di esso gli autori italiani di opere letterarie ed artistiche, le quali siano state poste sotto la tutela della legislazione nazionale, godranno nei regni uniti di Svezia e Norvegia la protezione delle leggi svedesi sulla proprietà letteraria del 10 agosto 1877 e 10 gennaio 1883 e sulla riproduzione delle opere d'arte del 3 maggio 1867 e del 1 agosto 1877, e delle leggi norvegiane sulla fondazione di un registro di edizioni del 20 giugno 1882, sulla proprietà letteraria dell' 8 giugno 1876 e sulla proprietà artistica del 12 maggio 1877. Così pure, reciprocamente, gli autori svedesi e norvegiani godranno in Italia, per le loro opere letterarie ed artistiche, in quanto queste siano protette dalla legislazione norvegiana e svedese, di tutti i diritti e vantaggi che la legge italiana garantisce agli autori nazionali. È espressamente inteso che questa reciproca protezione ha luogo soltanto durante l'esistenza dei diritti nel paese di origine, e la durata di questi non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori nazionali; la quale ultima limitazione ha speciale ragione di essere, avuto riguardo alla durata dei diritti degli autori che, secondo le leggi svedesi e norvegiane, è maggiore di quella stabilita dalla legge italiana.

I nostri autori, per assicurarsi nei Regni di Svezia e Norvegia, la tutela dei loro diritti ed all'occorrenza esercitarli innanzi ai tribunali dei detti Stati, non han bisogno di compiere alcuna formalità preventiva; basterà che essi giustifichino mediante un certificato loro rilasciato da questo Ministero ed autenticato dalla Regia Legazione di Svezia e Norvegia in Roma, che l'opera sulla quale cade la controversia è originale e gode in Italia la protezione legale.

Giova avvertire che i certificati occorrenti agli autori ed editori nazionali per far valere, al bisogno, i loro diritti davanti all'autorità giudiziaria dei regni uniti di Svezia e Norvegia sono rilasciati dal direttore capo della divisione industria e commercio di questo Ministero: per ottenerli occorre presentare domanda in carta bollata da una lira e adempiere a quanto altro prescrive l'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto del 19 settembre 1882, n. 1013.